



Città di Cuorgnè

Città Metropolitana di Torino

REGOLAMENTO COMUNALE PER LE SALE GIOCHI E L'INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA GIOCO

Approvato con deliberazione C.C. n° 56 del 19.12.2013

Aggiornato con deliberazione C.C. n° 60 del 12.12.2016

INDICE

TITOLO I

Norme generali

- Art. 1 - Oggetto ed ambito di applicazione
- Art. 2 - Finalità ed obiettivi
- Art. 3 - Definizioni
- Art. 4 - Apertura, variazioni e cessazione dell'attività
- Art. 5 - Requisiti morali
- Art. 6 - Prescrizioni di esercizio

TITOLO II

Sale giochi

- Art. 7 - Svolgimento dell'attività
- Art. 8 - Distanze, zone per aperture sale giochi
- Art. 9 - Dotazioni di standard
- Art. 10 - Caratteristiche dei locali
- Art. 11 - Orari
- Art. 12 - Messaggi pubblicitari delle sale gioco

TITOLO III

Apparecchi da intrattenimento

- Art. 13 - Installazione di apparecchi da intrattenimento negli esercizi in possesso di autorizzazioni di cui agli artt. 86 e 88 del TULPS
- Art. 14 - Installazione di apparecchi da intrattenimento negli esercizi commerciali

TITOLO IV

Provvedimenti repressivi, sanzioni, norme transitorie e finali

- Art. 15 - Provvedimenti repressivi
- Art. 16 - Sanzioni
- Art. 17 - Norme transitorie
- Art. 18 - Norme finali ed entrata in vigore

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1 – Oggetto ed ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina:

- a) i requisiti ed il procedimento per l'apertura, il trasferimento di sede, il subingresso, le modificazioni e la cessazione delle attività di sale pubbliche da biliardo e/o altri giochi leciti, di seguito definite "sale giochi";
- b) il procedimento per l'installazione, nonché le modalità per la loro gestione, degli apparecchi da intrattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici, come definiti dall'art.110 del TULPS da collocare negli esercizi di cui agli artt. 86 e 88 del TULPS, ovvero in altri esercizi commerciali;

Art. 2 – Finalità ed obiettivi

1. L'Amministrazione comunale con il presente Regolamento intende favorire la consapevolezza e non la repressione del ruolo sociale del gioco, la voglia di stare insieme e di divertirsi con serenità, moderazione e senso di responsabilità, fissare delle regole e farle rispettare per educare al gioco, valorizzandone la funzione di aggregazione sociale ed il momento di comunicare tra individui.
2. Nel disciplinare l'apertura di nuove sale giochi si tiene conto di due aspetti fondamentali:
 - a) il rispetto della libertà di scegliere la propria attività economica, sancito dall'art.41 della Costituzione della Repubblica Italiana;
 - b) il rispetto della sicurezza nei confronti di categorie sociali più "sensibili" che hanno il diritto di essere maggiormente tutelate in quelli che sono i luoghi deputati alla loro aggregazione.
3. Le procedure amministrative connesse alle attività oggetto del presente regolamento sono disciplinate rispondendo alle esigenze di ordine pubblico, alla sicurezza urbana, decoro cittadino e di incentivare un accesso responsabile al gioco che non porti a fenomeni di dipendenza.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
 - a) TULPS: il Testo Unico delle Leggi Pubblica Sicurezza, approvato con R.D.18.06.1931, n.773 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il relativo regolamento di attuazione (R.D. 06.05.1940, n.635);
 - b) sala pubblica per biliardo e/o altri giochi leciti (art. 86 del TULPS), di seguito definita sala giochi, il locale, o più locali funzionalmente collegati, allestito per lo svolgimento del gioco del biliardo e/o altri giochi leciti, anche attraverso l'installazione di apparecchi da intrattenimento automatici, semiautomatici, elettronici e meccanici;
 - c) giochi leciti: si considerano tali:
 - i giochi tradizionali (ad es. carte, bocce, giochi da tavolo, ecc.);
 - gli apparecchi o congegni da trattenimento: ossia i dispositivi meccanici, elettromeccanici e elettronici, distinti in :
 - apparecchi meccanici od elettromeccanici, attivabili a moneta o a gettone, ovvero affittati a tempo (ad es. biliardo, juke –box, calcio-balilla, flipper, gioco dei dardi ecc.);
 - apparecchi di cui all'art.110, comma 6, lett.a) del T.U.L.P.S. (c.d New Slots): gli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'art. 14-bis c. IV del D.P.R. 26.10.1972 n. 640 e successive modifiche;

apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lett. b) del T.U.L.P.S (c.d. Videolotteries): gli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete telematica di cui all'art. 14-bis c.IV del D.P.R. 26.10.1972 n. 640 e successive modifiche;

apparecchi di cui all'art.110 c. 7, lett. a) del T.U.L.P.S: gli apparecchi elettromeccanici privi di monitor (ad esempio gru, pesche di abilità, ecc.) attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In ogni caso, essi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque anche in parte, le sue regole fondamentali;

apparecchi di cui all'art.110 c. 7, lett. c) del T.U.L.P.S: gli apparecchi basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica che non distribuiscono premi (ad es. videogiochi), per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro. In ogni caso, essi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque anche in parte, le sue regole fondamentali;

apparecchi di cui all'art.110 c. 7, lett. c-bis) del T.U.L.P.S: gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c), attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita;

apparecchi di cui all'art.110 c. 7, lett. c-ter) del T.U.L.P.S: gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici, per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo;

apparecchi per l'esercizio del gioco d'azzardo: gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici, di cui è vietata l'installazione, che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore a 100 euro, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato o gli apparecchi di cui all'art. 110 c.6 del T.U.L.P.S;

- d) giochi a distanza: i giochi pubblici gestiti da A.A.M.S, se effettuati con modalità a distanza, ossia attraverso il canale telefonico, internet od altre reti telematiche;
- e) esercizi già autorizzati ad installare apparecchi da trattenimento, ai sensi degli artt. 86 ed 88 del T.U.L.P.S.:
- bar, caffè ed esercizi assimilabili (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.);
 - ristoranti, osterie, trattorie ed esercizi assimilabili (in possesso di licenza di cui all'art.86 del T.U.L.P.S.);
 - stabilimenti balneari (in possesso di licenza di cui all'art.86 del T.U.L.P.S.);
 - alberghi e strutture ricettive assimilabili (in possesso di licenza di cui all'art.86 del T.U.L.P.S.);
 - circoli privati ed enti assimilabili di cui al D.P.R. 04.04.2001 n. 235, che svolgono attività riservate ai soli associati, purché esercenti la somministrazione di alimenti e bevande (in possesso di licenza di cui all'art.86 del T.U.L.P.S.);
 - agenzie di raccolta di scommesse ippiche e sportive, esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi ed in generale punti vendita, previsti dall'art. 38 cc.2 e 4 del D.L. 04.07.2006 n.223, convertito dalla L. 04.08.2006 n. 248, aventi come attività principale la commercializzazione di giochi pubblici (in possesso di licenza di cui all'art.88 del T.U.L.P.S.);
 - sale destinate al gioco del Bingo, di cui al D. Min. delle Finanze 31.01.2000 n. 29 (in possesso di licenza di cui all'art.88 del T.U.L.P.S.);

- f) superficie di somministrazione: la superficie dell'esercizio attrezzata per il consumo sul posto di alimenti e bevande,
- g) area di vendita degli esercizi che commercializzano prodotti da gioco pubblici: la superficie interna dell'esercizio destinata alla commercializzazione di prodotti di gioco, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, attrezzature e simili e ad esclusione di quella adibita a magazzini, depositi, uffici e servizi;
- h) esercizi commerciali: esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa, come disciplinati dal D.Lgs. 31.03.1998 n. 114, e dal D.Lgs. 59/2010;
- i) area di vendita degli esercizi commerciali: la superficie dell'esercizio destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, casse, spazi espositivi, vetrine, camerini di prova e ad esclusione di quella adibita a magazzini, depositi, uffici e servizi, nonché, in linea generale, degli spazi interdetti al pubblico;
- j) area separata: area specificatamente dedicata alla collocazione di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S., che deve essere opportunamente delimitata, segnalata e controllata e nella quale è vietato l'accesso e la permanenza di soggetti minori di 18 anni;
- k) tabella dei giochi proibiti: la tabella, predisposta ed approvata dal Questore e vidimata dall'Autorità competente al rilascio della licenza, che elenca i giochi non consentiti in quanto d'azzardo ovvero vietati nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici ritenuti opportuni. Essa deve essere esposta in luogo visibile in tutti gli esercizi autorizzati alla pratica del gioco od all'installazione di apparecchi da trattenimento;
- l) tariffa del gioco: il costo della singola partita, o quello orario di utilizzo dell'apparecchio, che deve essere costantemente esposta per informare i giocatori;

Art. 4 - Apertura, variazioni e cessazione dell'attività

1. L'apertura dell'attività e qualsiasi variazione nella gestione di sale giochi o nell'installazione di apparecchi da intrattenimento nei locali di cui all'art. 86, comma 3, del T.U.L.P.S., sono subordinati a presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio di Attività, di seguito definita SCIA, di cui all'art. 19 della Legge n. 241/1990 e s. m. e. i., utilizzando la modulistica presente sul sito di questo Comune-Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP).
2. La SCIA, di cui sopra, deve essere compilata in ogni sua parte ed alla stessa devono essere obbligatoriamente allegati tutti i documenti richiamati nella medesima. Le dichiarazioni e i documenti mancanti dovranno essere integrati, salvo possibilità di proroga per documentati motivi di necessità, entro il termine indicato dall'ufficio competente.
3. Per la cessazione dell'attività è sufficiente dare comunicazione al Comune mediante l'utilizzo di apposita modulistica.
4. Per l'installazione e la variazione di apparecchi da intrattenimento negli esercizi di cui all'art. 86 commi 1 e 2 e 88 del T.U.L.P.S. non deve essere presentata la suddetta SCIA ma occorre dare comunicazione al Comune.

Art. 5 - Requisiti, morali

Il titolare, tutti i soci delle società di persone e i legali rappresentanti e amministratori nelle società di capitali, che intendano gestire una delle attività di cui all'art. 4, comma 1, del presente Regolamento, devono possedere i requisiti morali previsti dagli artt. 11, 12 e 92 del T.U.L.P.S. e nei loro confronti non devono sussistere cause di divieto, decadenza o sospensione (antimafia).

Art. 6 - Prescrizioni di esercizio

1. Nei locali autorizzati alla pratica del gioco deve essere esposta, in luogo ben visibile, la tabella dei giochi proibiti predisposta dal Questore di Torino, regolarmente vidimata dagli Uffici comunali e notificata.

Essa non ha una validità temporale, quindi è valida fino al momento in cui il Questore non ne modifichi o ne rinnovi il contenuto.

2. Nei locali autorizzati alla pratica del gioco deve essere esposta e ben visibile la tariffa di ciascun gioco.
3. Nei locali autorizzati alla pratica del gioco deve essere esposto in luogo visibile il titolo abilitativo all'esercizio dell'attività, come prescritto dall'art. 180 del regolamento d'esecuzione del TULPS.
4. Su ciascun apparecchio da intrattenimento di cui all'art. 110 - comma 6 e 7 - del TULPS devono essere permanentemente apposti, in modo visibile al pubblico, i nulla-osta di distribuzione e di messa in esercizio.
5. Gli apparecchi di cui al punto precedente devono rispondere ai requisiti, alle prescrizioni ed ai limiti numerici stabiliti dall'art. 110 del T.U.L.P.S., dai Decreti Direttoriali Ministero dell'Economia e delle Finanze 27/10/2003, 18/01/2007, 27/07/2011 e successive modifiche ed integrazioni, nonché, per quanto riguarda gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettera b) (c.d. Videolotteries), dal Decreto Direttoriale Ministero Economia e Finanze 22/01/2010 e successive modifiche ed integrazioni. Questi possono essere installati solo dopo l'ottenimento di specifica autorizzazione ai sensi dell'art. 88 del TULPS da parte della Questura di Torino.
6. All'ingresso delle sale giochi e degli esercizi dove sono installati apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S., deve essere esposto un cartello che ne indichi il divieto di utilizzazione ai minori di 18 anni; tale divieto deve essere chiaramente segnalato anche su ciascun apparecchio o all'ingresso delle aree separate dove questi sono collocati (in tali aree è vietato l'ingresso e la permanenza dei minori).
7. I videogiochi di cui all'art. 110, comma 6, devono essere collocati in area separata ed opportunamente delimitata rispetto ad altri giochi od alle attività di diversa natura praticate nel locale, non possono essere installati in esercizi situati all'interno di luoghi di cura, scuole di ogni ordine e grado, impianti sportivi, nelle pertinenze degli edifici dedicati al culto e nei locali di proprietà del Comune, anche se concessi in uso ad associazioni, società sportive o circoli privati.
L'esercente deve prevedere idonea sorveglianza ed è tenuto a far rispettare il divieto di utilizzazione ai minorenni anche mediante richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento valido;
8. In nessun caso è consentita l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110 - commi 6 e 7 - del T.U.L.P.S. all'esterno dei locali autorizzati all'esercizio del gioco, degli esercizi commerciali e pubblici, ivi comprese le gallerie dei centri commerciali;
9. I locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro non possono utilizzare nell'insegna d'esercizio od in altri messaggi pubblicitari il termine "Casinò", in quanto riservato alle case da gioco autorizzate con legge dello Stato, né altri termini che richiamino il concetto di gioco d'azzardo.
10. Per evitare che la degenerazione del gioco provochi, nei soggetti più vulnerabili, pericolose forme di dipendenza, i gestori dei locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro hanno, altresì, l'obbligo di apporre a proprie spese, in posizione prossima agli apparecchi e comunque ben visibile e leggibile da parte dei fruitori, un cartello che indichi la pericolosità di assuefazione e abuso e riferimenti utili ai servizi di pubblica utilità nella lotta contro le dipendenze patologiche dal gioco, avente la seguente dicitura: "IL GIOCO PER QUALCUNO PUO' SMETTERE DI ESSERE SOLO UN DIVERTIMENTO. SE IL GIOCO STA DIVENTANDO UN PROBLEMA, PUOI CHIEDERE AIUTO IN MODO ANONIMO E GRATUITO. CHIAMA L'ASL TO4 AL N° 0124-654518". Inoltre il concessionario avrà cura di evidenziare ai giocatori l'opportunità di utilizzare i dispositivi che consentono di definire un limite d'importo da giocare o un tempo massimo di utilizzo dell'apparecchio.

TITOLO II SALE GIOCHI

Art. 7- Svolgimento dell'attività

1. L'ingresso e la permanenza nella sala giochi è vietato ai minori di anni 16. I limiti di età per l'utilizzo dei giochi sono indicati nella Tabella Giochi Proibiti.

2. L'offerta complessiva del gioco tramite congegni da intrattenimento non può riguardare esclusivamente l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S. che, comunque, devono essere collocati in aree separate e distinte rispetto ad altri giochi l'esercente deve prevedere idonea sorveglianza ed è tenuto a far rispettare il divieto di utilizzazione ai minorenni.
3. Il titolare può condurre l'esercizio mediante rappresentante/i (artt. 8 e 93 T.U.L.P.S.); questo/i deve/ono essere in possesso degli stessi requisiti soggettivi del titolare di cui all'art. 5.

Art. 8 - Distanze, zone per aperture di sale giochi

1. Non è ammessa l'apertura di sale giochi entro la distanza di 500 metri dai seguenti luoghi sensibili:
 - a) istituti scolastici di ogni ordine e grado;
 - b) centri di formazione per giovani e adulti;
 - c) luoghi di culto;
 - d) impianti sportivi;
 - e) ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario;
 - f) strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile ed oratori;
 - g) istituti di credito e sportelli bancomat;
 - h) esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati;
 - i) movicentro e stazioni ferroviarie;
2. Le limitazioni di cui alle lettere a) e b) del comma precedente tengono conto dell'impatto che le attività di sala giochi generano sul contesto urbano nonché dei problemi strettamente connessi alla viabilità, ai parcheggi, all'inquinamento acustico ed al disturbo della quiete pubblica.
3. La distanza calcolata seguendo il percorso pedonale pubblico più breve esistente, ivi comprese le strade private soggette a servitù di uso pubblico.

Art. 9 - Dotazioni di standard

1. Per ovviare ad eventuali incrementi del peso insediativo generabile dalle sale giochi, l'insediamento di nuove sale giochi può avvenire in presenza di una disponibilità di parcheggi pari a quella fissata per gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande con deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010 n. 85-13268 e deliberazione C.C. N° 32/2010, con le seguenti ulteriori precisazioni:
 - a) Non si applica la possibilità di monetizzare lo standard a parcheggio;
 - b) l'obbligo di verifica dello standard vige sia per le sale giochi di nuova formazione anche se in locali già destinati a sede di attività commerciali o di esercizi di somministrazione esistenti;

Art. 10 – Caratteristiche dei locali

1. I locali che si intendono destinare a sala giochi devono:
 - a) i locali devono essere esclusivamente ubicati al piano terra, con superficie minima dedicata al gioco di mq 50, calcolata al netto delle zone di servizio (magazzini, depositi uffici, servizi).
I locali dovranno essere direttamente prospicienti la strada e con destinazione d'uso compatibile;
 - b) non essere ubicati in edifici, o parte di essi, vincolati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m. e i.(Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio);
 - c) non essere ubicati in edifici che ospitano civili abitazioni o loro pertinenze;
 - d) avere accesso diretto all'area pubblica, ad eccezione di quelle insediate in strutture polifunzionali;
 - e) essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa igienico sanitaria nonché dal vigente Regolamento edilizio per quanto riguarda gli edifici ad uso commerciale, con

- particolare riferimento all'agibilità edilizia ed al rispetto della normativa sulle barriere architettoniche;
- f) essere dotati di idonei servizi igienici con antibagno, separati per uomini e donne, di cui uno attrezzato per persone diversamente abili;
 - g) garantire il rispetto della normativa in materia di sicurezza, compresa quella sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e prevenzione incendi;
 - h) garantire il rispetto del Piano acustico comunale mediante presentazione di valutazione revisionale di impatto acustico, sottoscritta da tecnico in materia acustica;
 - i) garantire l'assenza di comunicazione con un altro pubblico esercizio, con un circolo o con qualsiasi altro esercizio commerciale;
 - j) i locali devono essere esenti da barriere architettoniche che impediscono o rendono difficoltosa la fruizione dell'esercizio da parte dei disabili in ottemperanza alla legge 13/89;
 - k) l'attività di somministrazione di alimenti e bevande condotta congiuntamente alla sala giochi non può avvalersi di dehors esterni all'esercizio;
 - l) la somministrazione di alimenti e bevande effettuata congiuntamente all'attività di sala giochi ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 29/12/2006 nr. 38 può essere condotta entro limiti di superficie non superiori al 25% del totale dei locali della sala giochi e non può avere accesso dalla pubblica via separato da quello della sala giochi; la superficie adibita a somministrazione deve essere evidenziata in apposito elaborato grafico/progettuale allegato alla domanda di esercizio;
2. Le vetrine dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del R.D. 773/1931 non devono essere oscurate con pellicole, tende, manifesti o altro oggetto utile a limitare la visibilità dall'esterno.

Art. 11 - Orari

1. L'orario di apertura delle sale giochi è stabilito dall'esercente entro i limiti compresi tra le h.10.00 e le h. 24,00 con l'osservanza della prescrizione contenuta al comma 2.
2. Gli apparecchi automatici di intrattenimento di cui all'art. 110 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza possono essere messi in esercizio tra le h. 12.00 e le h. 23.00 con le seguenti limitazioni: chiusura dalle ore 14,00 alle ore 15,00 e dalle ore 18,00 alle ore 20,00; al di fuori di tale fascia oraria devono essere spenti e disattivati.

Art. 12 – Messaggi pubblicitari delle sale giochi

1. Oltre alle limitazioni di cui all'art.6 del presente Regolamento, al fine di tutelare le categorie sociali più "sensibili", è fatto divieto di pubblicizzare, con ogni mezzo, messaggi che rimandano al gioco effettuato con apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 del TULPS.
2. Per l'installazione di insegne d'esercizio, o qualsiasi altro impianto pubblicitario, si dovrà fare riferimento ai vigenti regolamenti comunali in materia.

TITOLO III

APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO

Art. 13 – Installazione di apparecchi da intrattenimento negli esercizi in possesso delle autorizzazioni di cui agli artt.86 e 88 del TULPS

1. Negli esercizi già in possesso dei titoli abilitativi di cui agli artt.86 (escluse le sale giochi) ed 88 del TULPS, è possibile installare apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110 comma 6 e comma 7, a condizione che:
 - a) siano rispettati i limiti numerici di cui ai Decreti Direttoriali Ministero Economia e Finanze 27/10/2003, 18/01/2007, 27/07/2011 e loro successive modifiche ed integrazioni;

- b) sia garantita la differenziazione dell'offerta del gioco, attraverso l'installazione di apparecchi alternativi a quelli dell'art.110, comma 6 del TULPS;
- c) i congegni di cui all'art, 110 comma 6 del TULPS siano collocati in area opportunamente delimitata e distinta rispetto ad altri giochi, dalle attività di diversa natura praticate nel locale ed idoneamente sorvegliati.

Art. 14 – Installazione di apparecchi da intrattenimento in esercizi commerciali ed in esercizi pubblici diversi da quelli della somministrazione

1. L'esercizio del gioco, in qualunque forma, negli esercizi commerciali non autorizzati alla somministrazione, presuppone la presentazione di idonea SCIA per l'esercizio del gioco ai sensi dell'art. 86 del TULPS.
2. I congegni da intrattenimento di cui all'art.110 comma 6 e comma 7 del TULPS possono essere installati all'interno dei suddetti esercizi a condizione che:
 - a) sia garantita la differenziazione dell'offerta del gioco, attraverso l'installazione di apparecchi alternativi in caso di installazione di quelli previsti dall'art.110, comma 6 del TULPS;
 - b) siano rispettati i limiti numerici di cui al Decreto Direttoriale Ministero Economia e Finanze 27/10/2003 e 27/07/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
 - c) congegni di cui all'art.110 comma 6 del TULPS siano collegati in area opportunamente delimitata e distinta rispetto ad altri giochi, dalle attività di diversa natura praticate nel locale ed idoneamente sorvegliati.
- 3) Per le motivazioni di cui al comma 3 dell'art. 2 del presente Regolamento, gli esercizi commerciali che intendano installare gli apparecchi di cui all'art.110, comma 6 del TULPS devono essere posti ad una distanza non inferiore a 500 metri dalle strutture di cui all'art. 8 – comma 1;

TITOLO IV

PROVVEDIMENTI REPRESSIVI, SANZIONI, NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 15 – Provvedimenti repressivi

1. Fatte salve le prerogative dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, l'attività di sala giochi viene vietata:
 - a) nei casi previsti dal TULPS per la revoca delle autorizzazioni di cui all'art.86;
 - b) qualora i locali non posseggano più i requisiti urbanistici e/o igienico sanitari prescritti alle norme vigenti. In tal caso l'Ufficio comunale competente assegna all'interessato un termine perentorio per l'adeguamento dei locali disponendo, in caso di mancato adeguamento, l'automatica decadenza;
 - c) per violazione delle norme del presente regolamento, ivi comprese quelle inerenti al divieto di fumo, previa contestazione dell'addebito nelle forme e con le garanzie procedurali di cui alla Legge n. 241/1990 e s.m. e i.;
 - d) per violazione delle norme sui limiti di età per l'accesso ai giochi;
 - e) per violazioni in tema di rispetto degli orari.
2. Fatte salve le prerogative dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, l'attività è sospesa:
 - a) nei casi previsti dall'art. 110 del TULPS;
 - b) negli altri casi previsti dalle vigenti norme;
 - c) con provvedimento del Sindaco in occasione di particolari eventi o circostanze a tutela dell'ordine pubblico, della viabilità e della quiete della collettività.

Art. 16 - Sanzioni

Le violazioni al presente Regolamento, laddove non disciplinate dal T.U.L.P.S o da altre disposizioni normative specifiche, sono soggette al pagamento della sanzione amministrativa da

Euro 25,00 a Euro 500,00 come previsto dall'art. 7/bis del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) mediante procedura prevista dalla Legge 24.11.1981, n. 689.

Art. 17 - Norme transitorie

1. Gli esercenti che, alla data di entrata in vigore della L.R. 9/16 e s.m. e i., gestiscono apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del R.D. 773/1931 collocati all'interno di esercizi pubblici e commerciali, di circoli privati ed in tutti i locali pubblici od aperti al pubblico si adeguano a quanto previsto dal presente regolamento entro i diciotto mesi successivi alla data di entrata in vigore della predetta L.R. 9/2016 (BUR n° 18 del 05.05.2016);
2. I titolari delle sale da gioco e delle sale scommesse esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. 9/2016 si adeguano a quanto previsto dal presente regolamento entro i tre anni successivi alla data di entrata in vigore della predetta L.R. 9/2016 (BUR n° 18 del 05.05.2016).

Art. 18 - Norme finali ed entrata in vigore

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa espresso rinvio alla normativa statale e regionale in materia.
2. Il presente regolamento entrerà in vigore con le modalità ed i tempi stabiliti dallo Statuto Comunale.